

Domanda assegnazione legna da brucio

Normativa di riferimento:	Regolamento per la concessione di legna da ardere e legname da opera da ricavarsi nei boschi comunali. Approvato con deliberazione consiliare n.44 del 22.12.2001, in seguito modificato con delibere consiliari n.44 del 28.12.2010 e n.42 del 24.09.2012. L.R. 9/2007 e relativi regolamenti di attuazione.
Requisiti richiesti:	Essere residenti nel comune e non aver già beneficiato, come nucleo familiare, di analoga autorizzazione nell'anno in corso;
Documenti da presentare:	Richiesta in marca da bollo a firma di un maggiorenne componente il nucleo familiare. La richiesta può essere presentata anche sul modello scaricabile dal sito del Comune.
Termini per la presentazione:	30 aprile di ogni anno.
Ufficio competente	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Responsabile:	p.i.e. Alvio Sandri
Indirizzo:	Piazza Nascimbeni 16
Telefono:	tel: 0433/70026
Indirizzo e-mail:	tecnico3@com-paularo.regione.fvg.it
Orario:	Lun e mar dalle 08.00 alle 10.00, ven 10.00 alle 12.00 sab. 9.30 -11.30

PROCEDURA

Premesso che le proprietà del Comune di Paularo non sono gravate da usi civici, servitù di legnatico e da altri obblighi verso i cittadini ed i frazionisti, l'Amministrazione Comunale concede limitati quantitativi di legna da ardere e legname da opera ai richiedenti che ne facciano regolare domanda, nella misura massima di metri steri 5 ad anno per nucleo familiare.

Le domande devono essere inoltrate all'Ufficio protocollo del Comune **entro il 30 aprile** di ogni anno e l'accoglimento delle stesse avviene in base all'ordine cronologico di arrivo.

Il Responsabile del Servizio entro il 30 giugno di ogni anno, con proprio provvedimento, provvede all'accoglimento delle domande presentate mediante la formulazione di una graduatoria ed in base ai criteri contenuti nel presente regolamento provvede alla concessione del legname nel rispetto delle previsioni di taglio del Piano di Gestione Forestale. Prima di effettuare le assegnazioni di latifoglio (faggio ed essenza forti) verranno recuperati a titolo gratuito i resti di lavorazione, ramaglie e cimali, provenienti da lotti boschivi o dalle ripuliture. In caso di insufficiente

disponibilità di materiale legnoso, si procederà all'assegnazione in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'accoglimento della domanda verrà comunicato entro il 31 luglio al richiedente mediante una lettera di assegnazione che contiene le seguenti indicazioni:

- ≡ località ove sono radicate e/ o schiantate le piante oggetto della concessione;
- ≡ data di presentazione per l'assegnazione;
- ≡ quantità presunta dell'assegno;
- ≡ prezzi;
- ≡ termine di utilizzazione.

Le domande rimaste inevase e quelle pervenute oltre il termine del 30 aprile, verranno tenute in considerazione per l'anno successivo e considerate prioritarie senza presentare ulteriore domanda, ovvero, qualora la disponibilità di materiale legnoso lo consenta, anche per l'anno in corso.

Non verranno concesse assegnazioni:

- a) a persone non residenti nel Comune, ad eccezione dei locatari di malghe comunali;
- b) a cittadini che abbiano pendenze tributarie e/o patrimoniali con il Comune;
- c) a chiunque, qualora il quantitativo globale richiesto superi la ripresa stabilita dal Piano di Gestione Forestale. In tale caso le assegnazioni si effettueranno fino al quantitativo ammesso seguendo la graduatoria formata in base alla data cronologica di presentazione delle domande;
- d) a coloro che compiono violazioni alle leggi e regolamenti forestali, come meglio specificato nell'art. 14) del Regolamento;

COSA PORTARE

Richiesta in marca da bollo da € 16,00 con l'indicazione di nome, cognome, residenza, il codice fiscale.

La domanda si presenta all'Ufficio protocollo del Comune oppure va trasmessa per posta ordinaria (senza certezza di ricevimento) o con raccomandata A/R.

CASI PARTICOLARI

I privati cittadini possono richiedere l'assegnazione di **piante cadute, secche, deperite o deperenti**, in questo caso nella domanda deve essere specificata la località in cui sono radicate le piante richieste ed eventuali altri elementi che ne consentano l'individuazione.

Nei casi di utilizzazioni di piante cadute, deperite o deperenti, le domande di concessione possono essere presentate dal richiedente **in qualsiasi periodo dell'anno**, in deroga al termine del 30 aprile, Il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento, accoglie la domanda e concede il legname di cui al comma precedente, entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta onde consentire l'asportazione delle piante infette e/o seccaginose e deperenti in tempi brevi.

Le masse legnose ritraibili non superino il limite dei 5 metri steri circa oppure oltre il limite, ma comunque non oltre un massimo di mc. 50,00 circa, qualora l'urgenza di provvedere all'utilizzazione, onde evitare infestazioni parassitarie ovvero pericoli per l'incolumità pubblica, non consente il ricorso alla vendita tramite asta pubblica.

PRECISAZIONI

La legna da ardere concessa dal Comune non può essere commercializzata. L'inosservanza del divieto comporta l'esclusione dell'assegnatario da ulteriori concessioni per un periodo di 5 (cinque) anni.

La concessione di legna da brucio è un'attività economica del Comune, pertanto una vendita a tutti gli effetti che rientra nel campo di applicazione dell'IVA.

COSA FARE SE L'UFFICIO NON RISPONDE

Se il Responsabile del procedimento indicato nella sezione riferimenti non risponde nei termini previsti dal procedimento, il cittadino può chiedere al Segretario Comunale di farlo al suo posto, avvalendosi del potere sostitutivo in caso di inerzia, per mancata o tardiva emanazione di provvedimenti nei termini da parte dei responsabili inadempienti che gli è stato conferito dalla Giunta Comunale.